

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA	Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 1 di 7	

AZIENDA

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA

COGNOME E NOME

MANSIONE

Allievo Scuola d'Arte

1. Premessa

La disciplina specifica in materia è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262

La Scuola d'Arte, può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività formativa ai sensi della L. 196/97, DM 142/98, L.30/03, D.Lgs 276/03, L. 53/03, D.lgs 77/05.

Tale attività secondo il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. equipara lo studente al lavoratore ma non costituisce rapporto di lavoro, pertanto lo studente minore non acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" ai sensi e per gli effetti della L. 977/67, così come chiarito con nota n. 1650 del 04.11.2002 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII – Coord. Isp. Lavoro.

I rapporti tra azienda e istituzione scolastica/formativa sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

I rapporti tra l'azienda e l'allievo, nonché i compiti, i ruoli, gli ambiti aziendali che coinvolgono l'allievo sono regolati da uno specifico "progetto formativo".

L'allievo assume, di norma, i profili di rischio dei lavoratori dello stesso ambito aziendale, con le indicazioni di cui al punto 4 "Valutazione rischi minori", qui allegato.

2. Lavorazioni vietate

Il D.Lgs. 345/99 stabilisce che i minori non possono svolgere alcune mansioni, come riportato nell'Allegato 1 della Legge 977/67 (modificato dal D.Lgs. n°262 del 18 Agosto 2000).

In particolare i minori non possono svolgere mansioni che espongono a:

1. un'atmosfera a pressione superiore a quella naturale

La mansione cui è adibito il minore comporta esclusivamente l'esposizione all'atmosfera naturale.

2. rumore - LEX (livello di esposizione media giornaliera) superiore a 87 dB(A)

La mansione cui è adibito il minore comporta, sulla base all'ultima indagine fonometrica effettuata, un'esposizione personale quotidiana < 80 dB(A).

3. agenti biologici dei gruppi 3 e 4

La mansione cui è adibito il minore non comporta l'esposizione).

4. agenti chimici –

La mansione cui è adibito il minore non comporta l'utilizzo di sostanze e preparati classificati come tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+).

Il minore non utilizza sostanze classificate come nocive (Xn) e che comportano uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

R39 (H370) pericolo di effetti reversibili molto gravi

R40 (H351) possibilità di effetti irreversibili

R42 (H334) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione

R43 (H317) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R46 (H340) può provocare alterazioni genetiche ereditarie

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA		
		Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 2 di 7	

R48 (H372) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R60 (H360F) può ridurre la fertilità
R61(H360D) può danneggiare i bambini non ancora nati

Il minore non utilizza sostanze e preparati classificati irritanti (Xi), caratterizzati dalla frase R43(H317) – può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle e R42(H334) – può provocare sensibilizzazione mediante inalazione.

Il minore inoltre non utilizza:

- sostanze di cui all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (agenti cancerogeni e mutageni),
- piombo e suoi composti
- amianto

L'allievo minore non svolge effettivamente nessuna delle suddette attività. Nello specifico, le lavorazioni a cui l'allievo minore verrà adibito nei laboratori consistono nell'utilizzo di attrezzature manuali per tecniche dell'incisione e scultura e movimentazione manuale di carichi leggeri.

5. *Il D.Lgs. 345/99 inoltre fornisce un elenco di 37 mansioni (Allegato A- Parte II) cui non può essere adibito il minore.*

Il minore non svolge effettivamente nessuna delle suddette attività.

Nello specifico, il minore che frequenta la Scuola d'Arte può svolgere i seguenti corsi erogati dall'Istituto Fondazione Gazzola tra cui anche l'uso dei laboratori:

- Figura e Anatomia e Tecnologia
- Ornato
- Plastica e Scultura
- Tecniche dell'incisione
- Prospettiva
- Storia dell'arte

Durante la frequenza ai corsi è possibile adibire i minori alle lavorazioni manuali all'interno dei laboratori di grafica e scultura.

3. Orario di lavoro

Il D.Lgs. 345/99 prevede che il minore non possa essere adibito al lavoro notturno, intendendo come notte "un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00"

Inoltre, ai lavoratori minori deve essere riconosciuto un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, comprendente la domenica. "Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

L'orario di lavoro svolto dagli allievi minori all'interno dell'istituto Gazzola è previsto solo nelle ore pomeridiane con orari che vanno dalle ore 14.30 fino al massimo alle ore 20.00 in alcuni giorni della settimana.

4. Sorveglianza sanitaria

Tale attività secondo il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. equipara lo studente al lavoratore ma non costituisce rapporto di lavoro, pertanto lo studente minore non acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" quindi non è sottoposto a visita medica ad opera del Medico Competente aziendale/AUSL territorialmente competente.

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA		
		Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 3 di 7	

5. Valutazione dei Rischi

Il Datore di Lavoro dichiara di aver effettuato una particolare valutazione dei rischi relativa alla tipologia di lavoro cui sarà adibito il l'allievo minore, con particolare riferimento a:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione dell'informazione e della formazione dei minori.

In particolare, oltre quanto riportato nella presente Scheda Informativa, le schede di valutazione dei rischi relative alla mansione cui l'allievo minore sarà adibito sono le seguenti:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA	Gravità (Rif. Tab.1):	Probabilità (Rif. Tab.2):	Rischio (Rif. Tab. 3):
Schiacciamenti, tagli, urti, abrasioni	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Schiacciamenti o urti da materiali o elementi in libero movimento	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Urti da superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive)	<i>Moderato</i>	<i>Improbabile</i>	Medio
Posture incongrue	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Posizioni innaturali o spazi limitati di azione	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Inciampo, scivolamento, cadute al livello	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Rischi per gli occhi (schegge o schizzi)	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Polveri	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso
Elettrocuzione	<i>Moderato</i>	<i>Improbabile</i>	Medio
Contatto con parti calde (ustioni)	<i>Lieve</i>	<i>Probabile</i>	Basso

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA		
		Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 4 di 7	

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE ATTUATE						
MISURE TECNICHE:						
<p>Si rileva che il pavimento della scuola della scuola d'arte è realizzato in materiale adatto al tipo di lavorazione svolta, risulta facilmente pulibile e non si rileva nello stesso la presenza di buche o sporgenze pericolose. Le aree di passaggio risultano dimensionate in modo da consentire la sicura circolazione dei lavoratori in relazione all'affollamento del locale ed al tipo di lavoro svolto.</p> <p>Lo spazio destinato ai lavoratori risulta tale da consentire il razionale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.</p> <p>Non si rileva la presenza a pavimento di condutture elettriche tali da poter determinare situazioni di inciampo .</p> <p>Mantenimento dello stato di igiene dei locali Manutenzione delle macchine ed attrezzature</p>						
MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI / ISTRUZIONI OPERATIVE:						
Rispetto delle procedure descritte nel libretto informativo " Progetto sicurezza Fondazione Istituto Gazzola "						
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:						
Guanti contro i rischi chimici	Guanti contro i rischi meccanici	Facciale filtrante per polveri	tuta o grembiule	occhiali di sicurezza (Laboratorio scultura)		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE (Rif. Tab.4)				
MISURE TECNICHE	PRIORITA'	TEMPISTICA	RESPONSABILITA'	CHIUSO IL
MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	PRIORITA'	TEMPISTICA	RESPONSABILITA'	CHIUSO IL
Informazione e formazione sui rischi generali e specifici				
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	PRIORITA'	TEMPISTICA	RESPONSABILITA'	CHIUSO IL

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA		
		Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 5 di 7	

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE RELATIVE AI RISCHI LEGATI ALL'IGIENE DEL LAVORO

RISCHIO RUMORE

$L_{EX,8h} < 80dB(A)$

Informazione e formazione periodica dei lavoratori

Ripetizione periodica (quadriennale) della valutazione

RISCHIO VIBRAZIONI

N.A.

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Informazione e formazione periodica dei lavoratori

Ricerca di mercato per sostituzione agenti chimici in uso con agenti chimici con inferiori caratteristiche di pericolosità

Utilizzo di DPI

VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Informazione e formazione periodica dei lavoratori

Istruzione operativa per l'effettuazione di corrette modalità di movimentazione

VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI

N.A.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Informazione e formazione periodica dei lavoratori

Aerazione periodica dei locali

Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA		
		Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 6 di 7	

6. Informazione

Il D.Lgs. 345/99 stabilisce che il lavoratore minore e il titolare della patria potestà ricevano le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..

Il Datore di Lavoro dell'Istituto Fondazione Gazzola ha informato l'allievo minore, alla presenza del titolare della potestà genitoriale, su:

- tipo di attività lavorativa svolta nei corsi erogati;
- rischi inerenti le attività lavorative nei laboratori con particolare riferimento al corso frequentato ed alle misure di prevenzione adottate;
- procedure e modalità di esecuzione dei lavori in sicurezza;
- organizzazione interna di sicurezza con particolare riferimento ai nominativi di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- livello di esposizione quotidiana del minore al rumore;
- comportamenti da tenere in situazioni di emergenza;
- D.P.I. e mezzi di protezione collettivi: descrizione, modi di impiego, custodia e sostituzione.

Data di compilazione: ___ / ___ / ___

Il Datore di Lavoro:

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA
Il Presidente

Alessandro Ferrarini

(firma)

I sottoscritti dichiarano di aver letto, compreso e ricevuto in copia la presente Scheda Informativa.

Il lavoratore minore: _____

Il titolare della potestà genitoriale: _____

FONDAZIONE ISTITUTO GAZZOLA Piacenza (PC)	LAVORATORI MINORI SCHEDA INFORMATIVA	Rev. 0	Data 14/10/2015
		Pagina 7 di 7	

LAVORATORE MINORE - ALLEGATO A

Processi e lavori che non possono essere svolti dal lavoratore minore

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;	b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel LEX
--	---

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;	b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi :
--	---

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);	2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);	4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);	6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);	8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)".	e) piombo e composti;
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);	
d) sostanze e preparati di cui al Titolo IX – Capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.;	f) amianto

II. Processi e lavori:

il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso	2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.	4) Lavori di mattatoio.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.	6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.	8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni	10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.	12) Processi elettrolitici.
11) Lavorazioni nelle fonderie.	14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
13) è soppresso	16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.	18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.	20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
19) Lavorazione dei tabacchi.	22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
21) Produzione di calce ventilata	24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.	26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.	28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.	
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.	30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.	32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati mezzi di protezione individuale.	34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.	36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.	